

REGOLAMENTO CRITERI, MODALITA' E PROCEDURE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO EX ART 23 LEGGE 240/2010

Emanato con D.R. n.447 del 17/05/2023 (Affisso all'Albo prot. n. 29194 rep. n.215 del 19/05/2023)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Normativa di riferimento e principi ispiratori

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30/12/2010 n. 240, i criteri, le modalità e le procedure con le quali l'Università di Napoli "L'Orientale" (di seguito denominata Università) può stipulare contratti di insegnamento, nel rispetto di quanto sancito dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento dell'Università.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento ed in osservanza di quanto sancito dall'art. 1 del Decreto 22/10/2002 n. 270 si intende:

- a) per corsi di studio i corsi di laurea e di laurea magistrale;
- b) per settori scientifico-disciplinari, quelli indicati al DM 855/2015, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti dei corsi di studio;
- e) per attività di insegnamento si intendono le attività di docenza da svolgersi nei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- f) per attività didattiche integrative si intendono prestazioni finalizzate a fornire assistenza e supporto al trasferimento di conoscenze, anche applicative, comprese eventuali attività didattiche di supporto;
- g) per struttura competente i Dipartimenti presenti presso l'Università;
- h) per struttura gestionale l'Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca;
- i) per professori a contratto, i titolari di incarichi di insegnamento affidati con contratto.

TITOLO II – CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Articolo 3 – “esperti di alta qualificazione”

1. l'Università, anche sulla base di specifiche convenzioni, con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/12/1993, n. 593, può stipulare, a titolo gratuito o oneroso, contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento di alta qualificazione con esperti che siano in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, al fine di migliorare ed arricchire la propria offerta didattica.

2. La proposta di stipula del contratto è deliberata dalla Struttura interessata e deve specificare:

- a) l'insegnamento, l'indicazione del settore scientifico disciplinare, il numero di ore, i crediti formativi universitari, il corso di studio ed il gruppo studenti;
- b) l'indicazione del nominativo dell'esperto al quale si chiede di conferire l'incarico, il cui curriculum scientifico e/o professionale deve essere allegato alla proposta;
- c) le ragioni che giustificano la scelta di avvalersi della sua collaborazione;

d) l'importo del compenso spettante all'esperto cui si propone di conferire l'incarico di insegnamento, nel caso di contratti a titolo oneroso.

3. La congruità del curriculum scientifico e/o professionale dell'esperto di alta qualificazione, al quale la struttura propone di affidare l'incarico di insegnamento di cui al presente articolo, dev'essere verificata da parte del Nucleo di Valutazione (art. 2, comma 1, lettera r Legge 240/10) prima che il Dipartimento approvi in via definitiva l'incarico da conferire.

4. La delibera del Dipartimento interessato, deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

5. Nel caso in cui l'incarico di insegnamento venga conferito sulla base di un contratto a titolo oneroso, l'importo del compenso non può essere inferiore a quello fissato dal Decreto Interministeriale 21/07/2011 n. 313.

6. Nel caso di contratti a titolo oneroso il curriculum scientifico, didattico e professionale dell'esperto di alta qualificazione, dev'essere pubblicato sul sito di Ateneo, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 così come modificato dal Decreto Legislativo 97/2016.

7. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

8. I contratti, disciplinati dal presente articolo, sono stipulati dal Rettore, su proposta dei competenti organi accademici e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

Articolo 4 – Docenti, Studiosi, Professionisti stranieri di “chiara fama”

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può stipulare, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e/o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, contratti di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di “chiara fama”.

2. La delibera, con la quale la Struttura interessata propone il conferimento dell'incarico di insegnamento deve, in particolare, indicare:

a) l'insegnamento, il settore scientifico disciplinare, il numero di ore, i crediti formativi universitari, il corso di studio ed il gruppo studenti;

b) il nominativo del docente/studio/professionista al quale si chiede di conferire l'incarico, il cui curriculum scientifico e/o professionale deve essere allegato alla proposta;

c) le ragioni che giustificano la scelta di avvalersi della sua collaborazione;

d) l'indicazione del compenso.

4. Il conferimento dell'incarico viene autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.

5. L'importo del compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

6. Il curriculum scientifico, didattico e professionale del docente di chiara fama è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 così come modificato dal Decreto Legislativo 97/2016.

TITOLO III – CONTRATTI DI INSEGNAMENTO CONFERITI PREVIO ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI (ART. 23 – COMMA 2 LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240)

Articolo 5 – Individuazione del Fabbisogno e Copertura Finanziaria

1. Le risorse destinate al finanziamento dei contratti di insegnamento a titolo oneroso, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, sono stabilite annualmente nel Bilancio

dell'Ateneo.

2. I Dipartimenti predispongono, entro il 30 aprile, la programmazione didattica in relazione agli insegnamenti da attivare nell'ambito dell'offerta formativa dell'anno accademico successivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, autorizza lo stanziamento delle risorse economiche sulla base della programmazione didattica annuale, presentata dalle Strutture.

Articolo 6 – Indizione delle Procedure di valutazione comparativa

1. L'Università, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può conferire contratti di insegnamento, a titolo oneroso, a soggetti italiani e/o stranieri che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

2. I Dipartimenti, a fronte della spesa autorizzata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5, con delibera motivata, chiedono alla Struttura gestionale (Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca) l'indizione di procedure selettive per far fronte alle specifiche esigenze didattiche, anche integrative.

3. La delibera deve, in particolare, contenere:

- a) le ragioni che giustificano la scelta di conferire l'incarico di insegnamento;
- b) il numero complessivo degli insegnamenti da bandire;
- c) l'indicazione del Settore Scientifico Disciplinare;
- d) il corso di studio;
- e) il gruppo/i studenti;
- f) il periodo di svolgimento ed il numero delle ore di didattica;
- g) il numero dei corrispondenti crediti formativi universitari;
- h) l'importo lordo percipiente spettante al contrattista;
- i) tipologia dell'impegno didattico e scientifico richiesto;
- l) il termine di scadenza della presentazione delle domande.

Articolo 7 – Bando e modalità di presentazione della domanda

1. Il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui all'art. 6 che precede, avviene previo espletamento di procedure di valutazione comparativa, per titoli.

2. I bandi sono affissi all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicati sulla pagina web dedicata.

3. I bandi devono indicare, oltre a quanto sancito all'art 6, comma 3, del presente regolamento:

- a) i criteri, in base ai quali verrà eseguita la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto che il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. n. 240/90 ovvero di titoli equivalenti, conseguiti all'estero, rappresenta, a parità di punteggio, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti;
 - b) i diritti ed i doveri del titolare dell'incarico;
 - c) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare ovvero i titoli, il Curriculum Vitae in formato europeo e le pubblicazioni in numero massimo di 10 (ad eccezione dei professori e dei ricercatori in quiescenza);
 - d) il termine di scadenza di presentazione delle domande che è di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale di Ateneo. In casi del tutto eccezionali ed urgenti, debitamente motivati, il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a 10 giorni.
- 4.** I candidati sono ammessi con riserva alla selezione pubblica. L'esclusione per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato dal Rettore.

Articolo 8 – Procedure di selezione e Commissione giudicatrice

1. Le operazioni di selezione, consistenti nella valutazione comparativa dei titoli, delle pubblicazioni

e del curriculum presentati dai candidati, sono svolte da una Commissione giudicatrice individuata dal Direttore del Dipartimento competente e nominata dal Rettore con apposito decreto. La Commissione è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori - nel rispetto ove è possibile della parità del genere - appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, o, in caso di motivata necessità, a settori affini. In caso di più selezioni per lo stesso settore scientifico disciplinare, si procede alla nomina di un'unica Commissione. La Commissione può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.

2. Nella prima riunione la Commissione Giudicatrice, oltre a nominare il Presidente ed il Segretario verbalizzante, dovrà determinare i criteri di massima, per la valutazione comparativa, che saranno pubblicati sul sito di Ateneo.

3. Successivamente, i componenti la Commissione giudicatrice, previa verifica dell'elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica, dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità, l'assenza di conflitto di interessi ed il rispetto del Codice Etico dell'Ateneo. Il Collegio, procede alla valutazione comparativa dei titoli, dei curriculum e delle pubblicazioni presentati dai candidati, tenendo conto di:

a) pubblicazioni scientifiche;

b) curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare;

c) pregressa attività didattica e/o professionale acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando;

d) svolgimento di attività di ricerca in Italia e all'estero;

e) possesso del titolo del dottore di ricerca, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. n. 240/90 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero che costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti

4. La Commissione deve concludere i lavori entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina, sul sito di Ateneo. Il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può essere prorogato, per una sola volta e per non più di 1 mese.

5. La Commissione all'esito della valutazione indica il vincitore e/o i vincitori.

6. Con decreto del Rettore è accertata la regolarità formale degli atti. Il Decreto Rettorale di accertamento della regolarità formale degli atti, con l'indicazione del vincitore e/o dei vincitori, sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicato sulla pagina web Concorsi e bandi personale docente - Docenti a contratto - Bandi docenti a contratto".

7. Nel caso di rinuncia del vincitore o di risoluzione del contratto, l'incarico può essere conferito, secondo l'ordine, ai candidati successivi in graduatoria.

La graduatoria ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si svolge la selezione.

Articolo 9 – Durata e rinnovo del contratto

1. Il vincitore della selezione pubblica stipulerà, con il Rettore, un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di insegnamento.

2. Il vincitore qualora sia un pubblico dipendente, dovrà produrre copia dell'avvenuta comunicazione all'Ente di appartenenza prima dell'inizio dell'attività didattica.

Altresì, nell'ipotesi in cui il vincitore sia un dipendente dell'Università di Napoli "L'Orientale", inquadrato come personale tecnico amministrativo e/o bibliotecario (TAB) o come collaboratore ed esperto linguistico (CEL), dovrà fornire la comunicazione prima dell'inizio dell'attività didattica.

3. Il contratto stipulato non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. Il contratto stipulato, della durata, di norma, non inferiore ad un anno accademico, può essere rinnovato annualmente con la stessa persona, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche per un massimo di cinque anni consecutivi.

Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, espressa dalla struttura di riferimento sull'attività svolta nell'anno accademico precedente nonché al previo consenso scritto dell'interessato.

5. I contratti conferiti per frazioni dell'anno si computano per un'annualità ai fini di cui al comma precedente.

6. Il curriculum scientifico, didattico e professionale del titolare dell'incarico è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 così come modificato dal Decreto Legislativo 97/2016.

7. Ai contratti di insegnamento, si applicano in quanto compatibili le norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, ed in particolare gli articoli relativi alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione.

Articolo 10 – Oggetto del contratto

1. I contratti devono contenere:

- a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
- b) la data dell'inizio e di fine dell'incarico ed il periodo di svolgimento delle lezioni;
- c) l'indicazione dell'insegnamento assegnato, il settore scientifico disciplinare, il Dipartimento di afferenza, il numero di ore, il numero di crediti formativi universitari, il corso di studio ed il gruppo studenti;
- d) le ulteriori attività connesse alla didattica frontale (ricevimento studenti, assistenza alle tesi di laurea, esami, partecipazione alle commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo etc. etc.);
- e) le modalità per la verifica delle attività;
- f) l'importo del compenso al lordo delle ritenute di legge.

2. Il contratto non può protrarsi oltre il 30 settembre dell'anno accademico di riferimento, ad eccezione di tutte le attività strettamente connesse e correlate all'anno accademico di attinenza.

Articolo 11 – Diritti e doveri dei titolari degli incarichi di insegnamento

1. Il contratto per lo svolgimento dell'attività di insegnamento impegna il docente a prestare, in favore dell'Università, la propria opera intellettuale quale "professore a contratto".

2. Il titolare dell'incarico è tenuto:

- . a svolgere personalmente le attività didattiche nel rispetto degli orari, definiti con il Polo Didattico d'Ateneo e delle modalità fissate nel Regolamento didattico del corso di insegnamento;
- . a tenere un registro *on line* aggiornato nel quale dovrà, di volta in volta, annotare tutte le attività didattiche esercitate. Il registro, entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione dell'attività didattica, dovrà essere consegnato al Direttore del Dipartimento, unitamente ad una relazione sull'attività svolta. La consegna del registro oltre il suddetto termine sarà valutata negativamente ai fini dell'eventuale rinnovo del contratto;
- . a svolgere compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
- . a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico dell'Ateneo nonché i principi del Codice di Comportamento dell'Università;
- . a partecipare, senza voto deliberativo, ai Consigli delle strutture didattiche cui afferisce l'insegnamento. La partecipazione non concorre ad integrare il numero legale richiesto per la validità dell'assemblea.

3. I titolari dell'incarico di docenza hanno diritto di accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari nonché alla casella di posta elettronica. L'accesso ai predetti servizi è garantito per l'intera durata dell'incarico.

Articolo 12 – Regime di incompatibilità

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al Titolo III del presente Regolamento non possono essere conferiti a:
 - a) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che ha proposto il contratto, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. c della Legge 240/10;
 - b) docenti e/o ricercatori in servizio presso Università italiane;
 - c) coloro nei confronti dei quali sia stato risolto un contratto ai sensi del successivo art. 13;
 - d) coloro che abbiano avuto un contratto di docenza rinnovato per 5 anni, nello stesso insegnamento oggetto del bando.
2. I cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con le disposizioni in materia di permesso di soggiorno.
3. Eventuali altre valutazioni di incompatibilità potranno essere effettuate d'ufficio, sulla base di situazioni concrete che necessitano di un approfondimento specifico.

Articolo 13 – Decadenza e risoluzione del rapporto

1. In caso di inadempimento contrattuale si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV, Titolo II, Capo XIV, del Codice Civile.
2. I contratti di insegnamento sono soggetti a risoluzione a causa di:
 - . gravi inadempienze nello svolgimento dell'incarico affidato;
 - . violazione delle norme del Codice Etico di Ateneo;
 - . violazione delle disposizioni del Codice del Comportamento dell'Università.
3. Nei casi indicati al comma 2 che precede, il Rettore, previa segnalazione del Direttore del Dipartimento di afferenza, provvede a notificare al docente la risoluzione del contratto.
4. Il contratto si intende risolto di diritto nel caso di sopravvenute incompatibilità, contemplate nell'art. 12 che precede, o nel caso in cui il vincitore, senza giustificato motivo, non inizi la prestazione entro il termine fissato in contratto. Sono giustificati i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi debitamente comprovati, a condizione che non compromettano l'adempimento della prestazione.
5. In caso di controversia è competente il foro di Napoli.

Articolo 14 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico degli incarichi di insegnamento disciplinati, dall'art. 6 del presente Regolamento, è definito dagli Organi Accademici tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 21/07/2011 n. 313.
2. La liquidazione dei compensi è effettuata, in un'unica soluzione, al termine delle attività previa consegna del registro da parte del titolare dell'incarico e di un'attestazione da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza che attesta il regolare adempimento della prestazione dedotta nel contratto.
Nel caso in cui le ore di lezione svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

Articolo 15 – Trattamento previdenziale ed assistenziale

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della L. 08/08/1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni ed il D.Lgs 28/02/2000.

2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività limitatamente al periodo della prestazione presso l'Università.

Articolo 16 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Esso è emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sul sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il presente Regolamento trova applicazione per gli incarichi di insegnamento a partire dall'anno accademico successivo a quello di pubblicazione del presente Regolamento sul sito web di Ateneo. Con la sua entrata in vigore è abrogata la disciplina in materia di contratti di insegnamento contenuta nei previgenti atti regolamentari o deliberativi.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.